COSTRUZIONE DELLE NUOVE SEDI DEL CONVITTO NAZIONALE FEMMINILE DI ROMA E DEL CONVITTO MASCHILE «NICOLO' TOMMASEO» DI ZARA

# Art. 4

La convenzione di cui all'art. 2 beneficia delle norme stabilite per i contratti delle Amministrazioni statali nei riguardi delle tasse di bollo, registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti spettanti di conservatori delle ipoteche.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Costruzione delle nuove sedi del Convitto nazionale femminile di Roma e del Convitto maschile «Nicolo' Tommaseo» di Zara |
| Estremi | Legge 23 novembre 1939, n. 1912 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1939 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costruzione-delle-nuove-sedi-del-convitto-nazionale-femminile-di-roma/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it